



Terzo settore: normativa

Dott.ssa Laura Pollastro



Definizione

- **Terzo Settore** : insieme di soggetti e iniziative private che perseguono obiettivi sociali, diversi dal profitto.
- La definizione '*Terzo settore*' è stata normata dall'art.1, L.106/2016 (Legge delega): Il complesso degli enti privati, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti e atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi

Riforma del Terzo Settore: perché?

- Ragioni **FORMALI**: mettere ordine nel mondo del terzo settore
- ❑ Un solo **codice** che disciplini gli aspetti civili, contabili e fiscali (al posto di tante leggi)
- ❑ Un solo **registro** (al posto dei vari registri)
- Ragioni **SOSTANZIALI**:
 - ❑ Agevolazioni fiscali agli enti del terzo settore più meritevoli MA maggiori obblighi di rendicontazione contabile e maggiori controlli
 - ❑ Massima **trasparenza** (registro pubblico)

Struttura codice del terzo settore

Norme *'comuni'* applicabili a tutti gli ETS:

- **TITOLO I** (artt.1-3) DISPOSIZIONI GENERALI (finalità, principi)
- **TITOLO II** (4-16) ETS IN GENERALE (definizione ETS, attività 'di interesse generale' e 'diverse', divieto distribuzione utili anche indiretta, devoluzione patrimonio, contabilità bilancio e lavoro)
- **TITOLO III** (17-19) VOLONTARIATO (definizione e limiti) NORME APPLICABILI A ETS 'ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI'
- **TITOLO IV** (20-31) ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI TERZO SETTORE (statuto, personalità giuridica, ammissione soci, assemblea, organo amministrativo, organo di controllo)
- **TITOLO V** (32-44) ◇ applicabile a ODV, APS, Enti filantropici, Reti associative, Società di mutuo soccorso
- **TITOLO VI** (45-54) RUNTS (struttura, iscrizione, aggiornamento, cancellazione, funzionamento, trasmigrazione registri esistenti)

Struttura codice del terzo settore (2)

- **TITOLO VII** (55-57) RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI (coinvolgimento ETS tramite co-programmazione, coprogettazione, accreditamenti, convenzioni con la P.A.)
- **TITOLO VIII** (58-76) PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI ETS
- **TITOLO IX** (77-78) TITOLI DI SOLIDARIETA' E FINANZA SOCIALE (obbligazioni di solidarietà, regime fiscale social lending)
- **TITOLO X** (79-89) REGIME FISCALE DEGLI ETS (solo II.DD.)
- **TITOLO XI** (90-97) CONTROLLI E COORDINAMENTO (controlli su fondazioni e ETS, sanzioni ad organi amministrativi, controlli fiscali, esonero da modello Eas)
- **TITOLO XII** (98-104) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.4 CTS

1. Sono enti del Terzo settore:

- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- gli enti filantropici,
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
- le reti associative,
- le società di mutuo soccorso,
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

ART.4 CTS (2)

2. **Non sono enti** del Terzo settore

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
- le formazioni e le associazioni politiche,
- i sindacati,
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
- le associazioni di datori di lavoro,
- nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.

ART.4 CTS (3)

- Gli **Enti religiosi** possono diventare ETS a condizione che (art.4,co.3,Cts):
 - esercitino attività di interesse generale art.5
 - non esercitino attività di culto (Nota Min. Lav. 3734 del 15/4/19)
 - adottino un Regolamento conforme al CTS e depositato nel RUNTS
 - costituiscano un patrimonio destinato
 - tengano separatamente le scritture contabili art.13

ART.4 CTS (4)

- La qualifica di ETS dipende dall'esistenza dei seguenti **requisiti**:
 - ❑ No scopo di lucro (artt.8-9)
 - ❑ Consentita attività commerciale per sua natura lucrativa purchè utile reimpiegato e non distribuito ai soci
 - ❑ 'carattere aperto' (art.23) e principi di 'non discriminazione'
 - ❑ Democraticità della struttura interna (art.24)
 - ❑ Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale art.5
 - ❑ Iscrizione nel runts (art.11)

ART.4 CTS (5)

- Elementi qualificanti ETS:
 - ❑ Assenza di scopo di lucro: non significa non produrre utili ma:
 - ❑ E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione
 - ❑ E' vietato il pagamento a lavoratori di retribuzioni superiori del 40% rispetto a quelli previsti dal ccnl di riferimento (art.8 CTS)
 - ❑ Il patrimonio degli ETS deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria
 - ❑ In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie (art.9 CTS)

Elementi statutari essenziali

- ❑ Necessaria la presenza del notaio solo in caso di associazioni con personalità giuridica
- ❑ Il notaio che riceve l'atto costitutivo o che verbalizza la delibera di adeguamento statutario deve verificare la sussistenza del patrimonio minimo di cui all'art 22 CTS e depositare entro 20 gg. al RUNTS
- ❑ Patrimonio minimo: non inferiore a 15.000€ per associazioni ed a 30.000€ per le fondazioni
- ❑ Occorre certificazione bancaria del deposito della somma o, se il patrimonio è composto di beni diversi dal denaro, occorre relazione giurata di un revisore attestante che il valore sia almeno pari al requisito patrimoniale richiesto (obbligo in caso di associazione già costituita)
- ❑ Oggetto del conferimento possono essere solo beni materiali ed immateriali (brevetti,marchi,...), non prestazioni d'opera
- ❑ Denominazione sociale: obbligo di inserire acronimo ETS o la locuzione «Ente del terzo settore»
- ❑ Assenza fine lucro

Elementi statutari essenziali (2)

- ❑ Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali perseguite
- ❑ Oggetto sociale: gli ETS devono esercitare, in via principale o esclusiva, una delle attività di cui all'art.5 CTS; possibile prevedere svolgimento di attività diverse di cui all'art.6 CTS
- ❑ Sede legale
- ❑ Norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente
- ❑ Competenze assemblea: previste obbligatoriamente nello statuto, specificando i quorum per la validità delle sedute; in caso di assenza di disposizione specifiche risulta applicabile l'art.21 del codice civile che stabilisce:
 - a) in via ordinaria, in prima convocazione, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
 - b) in via straordinaria, per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Elementi statutari essenziali (3)

- Patrimonio ai fini dell'eventuale riconoscimento di personalità giuridica
- Diritti ed obblighi degli associati
- Requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori
- Nomina dei primi componenti degli organi sociali
- Quando previsto, il soggetto incaricato della revisione
- Durata dell'ente
- Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri ETS

ONLUS

- ❑ Non prevista una specifica sezione del RUNTS
- ❑ Devono presentare apposita istanza di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del parere della Commissione Europea

ODV (ART.32 CTS)

- **ODV ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

- Associazione riconosciuta o non riconosciuta
- Attività svolta prevalentemente in favore di terzi non associati
- In prevalenza attività di volontariato dei propri associati
- Per le attività di interesse generale prestate, la ODV può ricevere solo il rimborso delle spese sostenute e documentate, salvo che attività sia svolta come secondaria nei limiti art.6
- Minimo 7 persone fisiche o 3 ODV
- Tutti gli amministratori devono essere associati (art.34 CTS)
- I componenti degli organi sociali (tranne organo di controllo) non ricevono compensi ma solo rimborsi spese, sostenute e Documentate (art.34 CTS).
- Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% dei volontari (art.33 CTS)

APS (ART.35 CTS)

- **APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

- Associazione riconosciuta o non riconosciuta
- Attività svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi
- In prevalenza, attività di volontariato dei propri associati
- Minimo 7 persone fisiche o 3 APS
- Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% dei volontari oppure al 5% degli associati (parametri alternativi) (art.36 CTS)

ENTE FILANTROPICO (art.37 CTS)

- ❑ ETS costituito in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
- ❑ Le attività di interesse generale sono quelle previste all'art.5 CTS e dovranno essere indicate nello statuto
- ❑ La denominazione sociale dovrà contenere l'indicazione di «ente filantropico»
- ❑ Traggono le risorse necessarie principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi (art.38 CTS)

ENTE FILANTROPICO (art.37 CTS) (2)

- ❑ Art.38 CTS gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principia i quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
- ❑ Obbligo di redazione del bilancio sociale (art.39 CTS)
- ❑ Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari deversi dalle persone fisiche; dovrà essere predisposto a prescindere dall'ammontare dei ricavi dell'ente
- ❑ Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet

IMPRESE SOCIALI INCLUSE COOP SOCIALI

- ❑ Un'impresa sociale è un'organizzazione privata (riconducibile al Libro V del codice civile) che esercita in via stabile e principale un'attività economica di utilità sociale
- ❑ Senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali

RETE ASSOCIATIVA (art.41 CTS)

- ❑ Costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta
- ❑ Associano anche indirettamente attraverso gli enti ad essa aderenti un numero non inferiore a 100 ETS o almeno 20 fondazioni le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome
- ❑ Svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali
- ❑ Rete associativa nazionale: associa 100 ETS o almeno 100 fondazioni le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome

SOCIETA' MUTUO SOCCORSO

- Ente senza fine di lucro che persegue finalità di interesse generale erogando esclusivamente prestazioni in favore dei soci e dei loro familiari conviventi:
 - erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro nonché in casi di inabilità temporanea o permanente
 - erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci
 - erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti
 - erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a fronte della improvvisa perdita di fonti reddituali

SOCIETA' MUTUO SOCCORSO (2)

- Può promuovere attività di carattere educativo diretta a realizzare prevenzione sanitaria
- E' fatto divieto svolgere attività di impresa

ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO

- ❑ Associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che non si iscrivono nelle precedenti sezioni per scelta o perché non ne hanno i requisiti

IL RUNTS (ART.45 CTS)

- ❑ Il RUNTS ha l'**obiettivo** di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS su tutto il territorio nazionale e di assicurare l'omogeneità e piena conoscibilità delle informazioni in esso contenute.
- ❑ Il RUNTS è **istituito** presso il Ministero del lavoro) ed è operativamente gestito su base territoriale (Uffici Regionali)
- ❑ Il RUNTS è **pubblico** ed è reso accessibile gratuitamente a tutti gli interessati in modalità telematica.
- ❑ Al RUNTS si **iscriveranno** sia enti commerciali sia enti non commerciali. Gli ETS commerciali devono iscriversi anche al Registro imprese.

IL RUNTS (ART.45 CTS) (2)

- ❑ Il RUNTS ha sostituito i registri delle APS e delle ODV e sostituirà l'anagrafe delle ONLUS
- ❑ E' attivo dal 23 novembre 2021 (G.U. n.269 del 11.11.2021)
- ❑ Per gli enti già iscritti ai registri ODV e APS le amministrazioni che gestivano tali registri hanno trasferito i dati al RUNTS; gli uffici del RUNTS , dopo verifica ed eventuale richiesta di documenti aggiuntivi, con provvedimento hanno iscritto gli enti nel RUNTS o hanno negato l'iscrizione per assenza requisiti
- ❑ Per imprese sociali e cooperative sociali l'iscrizione alla sezione «imprese sociali» del registro imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione al RUNTS

IL RUNTS (ART.47 CTS) (3)

- ❑ Gli enti non iscritti ai precedenti registri devono chiedere l'iscrizione attraverso il portale dedicato.
- ❑ L'iscrizione può essere fatta direttamente dal legale rappresentante dell'ente all'ufficio del RUNTS della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo e lo statuto (art.47 CTS)
- ❑ L'ufficio del RUNTS entro 60 gg. dalla domanda può iscrivere l'ente, rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato o invitare ad integrare la documentazione
- ❑ Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al TAR competente per territorio
- ❑ All'atto dell'iscrizione il sistema genera una comunicazione automatica che viene inviata alla pec risultante tra i dati a sistema

IL RUNTS (ART.45, CTS) (4)

- Il RUNTS ha 7 sezioni:
 - a) ODV
 - b) APS
 - c) Enti filantropici
 - d) Imprese sociali incluse le cooperative sociali
 - e) Reti associative
 - f) Società di mutuo soccorso
 - g) Altri enti del terzo settore
- Un Ente non può iscriversi contemporaneamente a due sezioni (ad eccezione delle Reti associative).

ART.5 CTS

- ❑ Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale **una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
 - a) **Interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) **Interventi e prestazioni sanitarie;**

ART.5 CTS (2)

- c) **Prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) **Educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) **Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) **Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) **Formazione universitaria e post-universitaria**;
- h) **Ricerca scientifica** di particolare interesse sociale;

ART.5 CTS (3)

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;**
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**

ART.5 CTS (4)

- m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;**
- n) Cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

ART.5 CTS (5)

- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) Alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**
- s) Agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

ART.5 CTS (6)

- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;**
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**

ART.5 CTS (7)

- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;**
- x) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;**
- y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;**
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.**

ART.6 CTS

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
- Possono essere svolte attività diverse da quelle art.5 , a condizione che **lo statuto lo consenta e siano 'secondarie e strumentali' rispetto alle attività di interesse generale**, secondo criteri e limiti definiti con DM Lavoro

ART.6 CTS (2)

- ❑ **STRUMENTALITA'**: ricorre ogni volta l'attività sia funzionalmente orientata alla realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ETS.
- L'obiettivo è quello di incoraggiare l'autofinanziamento degli ETS attraverso attività commerciali, purché strumentali rispetto all'interesse generale.

- ❑ **SECONDARIETA'** deve ricorrere **almeno una** delle condizioni:
 1. Ricavi attività diverse' < 30% entrate complessive ETS
 2. Ricavi attività diverse < 66% costi complessivi ETS

ART.6 CTS (3)

- ❑ Le entrate 'complessive' comprendono anche: proventi da attività 'nobili', quote associative, liberalità e lasciti, contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, raccolta fondi, somme 5xmille
- ❑ I costi 'complessivi' comprendono anche quelli '**figurativi**' di: impiego volontari iscritti nei registri (retribuz. oraria da CCL), cessioni/erogazioni gratuite di denaro/beni/servizi.
- ❑ Lo sforamento dei parametri dovrà essere segnalato, dall'organo amministrativo all'Ufficio Runts entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio. Se lo sforamento non viene segnalato ovvero non c'è recupero della percentuale nell'anno successivo, l'ETS sarà espulso dal Runts.